

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 29 settembre 2001

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685333 - 06-51685074.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico previa registrazione on-line.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1033.

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di accezionalità dei danni causati dalle gelate e dalle grandinate dei giorni 14, 15 e 23 aprile 2001 che hanno colpito le produzioni agricole di diversi comuni della provincia di Viterbo, Frosinone e Latina. Importo dei danni accertati complessivi è di L. 27.729.080.300 Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1034.

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di accezionalità dei danni causati dalle gelate e dalle grandinate dei giorni 14, 15 e 23 aprile 2001 che hanno colpito le produzioni agricole di diversi comuni della provincia di Roma. Importo dei danni accertati complessivi è di L. 53.936.000.000 » 29

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 luglio 2001, n. 1035.

Legge 14 febbraio 1992 n. 185 art. 2, comma 1. Proposta di declaratoria di accezionalità dei danni causati dalle grandinate dei giorni 3, 5 e 23 maggio 2001 che hanno colpito le produzioni agricole di diversi comuni della provincia di Viterbo. Importo dei danni accertati complessivi è di L. 7.246.504.000 » 73

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 LUG. 2001

=====

ADDI' 17 LUG. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO - SAPONARO -

DELIBERAZIONE N° 1034

OGGETTO: L. 14.2.98 n. 18/art 2. c. 1. PROPOSTA DI DICLARA-
TORIA DI ECCEZIONALITA' DEI DANNI ~~CAUSATI~~ DALLE GELATE E GRANDINATE NEI GIORNI 14, 15
E 23 APRILE 2001 CHE HANNO COLPITO LE PRODUZIONI AGRICOLE DI DIVERSI COMUNI DELLA PROV. DI ROMA
IMPORTO DEI DANNI ACCERTATI DI LIT. 53.936.000.000 CON ALLEGATO



OGGETTO: L. 14.2.92 n. 185 art. 2 - comma 1°. Proposta di declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalle gelate e dalle grandinate dei giorni 14,15 e 23 Aprile 2001 che hanno colpito le produzioni agricole di diversi Comuni della provincia di Roma. Importo dei danni accertati complessivi è di **Lit. 53.936.000.000.**

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge 15 maggio 1997 n. 127;

VISTO il D.P.R. 24.7.77 n. 616, art 70 - 4° comma lett. a);

VISTA la legge 14.2.1992 n. 185 "Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale" e successive integrazioni e modificazioni;

CONSIDERATO che i tecnici regionali dell' Ufficio Speciali per lo Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale di Roma in conseguenza delle gelate e delle grandinate verificatesi nei giorni 14, 15 e 23 aprile 2001, hanno provveduto alla delimitazione del territorio colpito ed all'accertamento e valutazione dei danni delle colture in produzioni;


PRESO ATTO che per la Provincia di Roma sono stati accertati danni alle colture per un valore, in termini di produzione lorda vendibile (di seguito indicata P.L.V.) di **Lit. 53.936.000.000**; tale importo incide per il **45,5 per cento** della P.L.V. ordinaria del territorio delimitato che è pari a **Lit. 118.443.000.000**;

CONSIDERATO che i danni accertati possono incidere sui bilanci aziendali in relazione alle minori entrate per la mancata produzione in misura superiore al rischio ordinario di impresa stabilito dalla legge 185/92 art. 3 primo comma nel 35%;

RITENUTO ai sensi del D.P.R. N. 616/77 art. 70 - 4° comma lett. a), di proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso sopra citato ai fini della concessione dei benefici previsti dalla Legge 14.2.1992 n. 185, art. 3, comma 1° e 2° lett. b)c)d)f) ed art. 4;

CONSIDERATO che per la vastità del territorio e la molteplicità delle colture interessate dall'avversità in questione non è stato possibile osservare il termine fissato dall'art. 2 secondo comma della Legge 185/92 e si è reso quindi necessario avvalersi della possibilità di proroga di 30 giorni prevista dalla Legge 24.07.1993 n. 250 art. 7 comma 1 bis per cui il termine sopra citato **scadrà il 21.07.2001**;

TENUTO CONTO che le aziende agricole ricadenti nelle territorio delimitato possono presentare le domande per ottenimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 2,°lett. b), c), d) e f) e art.4 della legge 185/92 presso l'Ufficio Speciale dell'Assessorato all'Agricoltura per lo Sviluppo Agricolo e del Mondo Rurale di Roma, solo a seguito della pubblicazione sulla G.U. del decreto di riconoscimento di eccezionalità di tali eventi calamitosi da parte del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali;



RITENUTO che i sopracitati benefici alle aziende agricole dovranno essere concessi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e con le modalità e nei limiti previsti dalla circolare ministeriale n. 7 del 28 maggio 1992 e dalla comunicazione della Commissione Europea n. 02/C28/2000 relativa agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per le calamità naturali.

all'unanimità

DELIBERA


In conformità con le premesse;

- di proporre al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell'art. 2 - comma 1° della Legge 14.2.1992 n. 185 ed ai fini della concessione dei benefici di cui all'art. 3 comma 2° - lett. b)c)d)f) ed art. 4 della medesima, la declaratoria di eccezionalità dei danni causati dalle gelate e dalle grandinate verificatesi nei giorni 14, 15, e 23 aprile 2001 che hanno colpito la produzione agricola del territorio di diversi Comuni della Provincia di Roma. I danni accertati per ogni singolo Comune sono riportati nelle tabelle dell'allegato A e le stesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e lo stesso dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



18 LUG. 2001